

UN BREVE CENNO ALLA LEGGE AMIANTO

La Regione Lombardia, attraverso il **Piano Regionale Amianto** (PRAL) approvato con delibera 8/1526 del 22 dicembre 2005, individua come uno degli obiettivi strategici il censimento e la mappatura dei siti con amianto presenti nella Regione al fine di definire l'entità del rischio da amianto friabile e compatto e sviluppare programmi di maggiore tutela sanitaria. Lo stesso documento fissa il **termine del 2015 per effettuare la rimozione ed il conferimento in discarica di tutto l'amianto presente sul territorio regionale lombardo**.

Chi detiene una struttura con presenza di amianto è tenuto alla compilazione della scheda di "notifica presenza amianto in strutture o luoghi" da presentare alla ASL dell'Ambito territoriale dove è presente l'immobile in cui è stata rilevata la presenza dell'amianto, mentre la valutazione dello stato di conservazione delle **coperture in cemento-amianto** è effettuata tramite l'applicazione dell'Indice di Degrado (I.D.) ed è condotta attraverso l'ispezione del manufatto.

In effetti, chi possiede una **copertura in amianto** ha di fronte a sé diverse possibilità sia in relazione allo stato di conservazione dell'amianto, sia alla tipologia di edificio sottostante. Questo perché per "bonifica" si intende non soltanto la rimozione dell'amianto, e dunque la sostituzione dell'amianto con altra copertura, ma anche procedure come l'incapsulamento e la sovra-copertura.

Infatti, **quando una copertura in cemento-amianto è affetta da uno stato di degrado devono essere intraprese azioni di bonifica che consistono in una fra 3 opzioni: sovra-copertura, incapsulamento e rimozione**. **La sopracopertura** consiste in un intervento di confinamento che si ottiene installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo.

L'incapsulamento prevede invece l'utilizzo di prodotti ricoprenti la copertura in cemento-amianto; preliminarmente all'applicazione di tali prodotti si rende necessario un trattamento della superficie del materiale, al fine di pulirla e garantire l'adesione del prodotto incapsulante. Il trattamento finale dovrà essere certificato dall'impresa esecutrice. Tale intervento non desime il committente dall'obbligo di verificarne lo stato di conservazione. **La rimozione** prevede un intervento di asportazione totale della copertura in cemento amianto e sua sostituzione con altra copertura. Chiaramente, in quest'ultimo caso, si ha la garanzia totale di non vivere e/o lavorare più a contatto con questa pericolosa sostanza.

Tuttavia, le 3 opzioni hanno tutte in comune il fatto che chi detiene i diritti di proprietà del fabbricato dovrà comunque sostenere dei costi qualsiasi sia l'opzione prescelta.